



# Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

## A.S. 2333

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2333
Titolo:	Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	17
Date:	
adozione quale testo base:	13 gennaio 2022
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede redigente

### Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021. Il PNRR ne richiede l'approvazione entro il dicembre 2022. In data 8 febbraio 2022, la Commissione istruzione del Senato ha approvato un ulteriore nuovo testo che si compone di **16 articoli**

L'**articolo 1** sancisce l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui fanno parte gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*).

L'**articolo 2, comma 1**, definisce la **missione degli ITS Academy**, attribuendo loro in particolare il **compito prioritario** di potenziare e ampliare la **formazione professionalizzante di tecnici superiori** con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

L'**articolo 3, comma 1**, dispone che siano individuate **differenti aree tecnologiche**, che costituiscono gli **elementi caratterizzanti dei singoli ITS Academy**.

L'individuazione delle aree tecnologiche è demandata a un **decreto del Ministro dell'istruzione** da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. In forza del richiamo all'articolo 14, comma 4, sul decreto è richiesta anche la previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Il **comma 2** demanda al decreto interministeriale di cui al comma 1 la definizione, in relazione ai percorsi formativi individuati al successivo art. 5: **i) delle figure professionali nazionali di riferimento**, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni (lett. *a*)); **ii) degli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali** in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola (lett. *b*)); **iii) dei diplomi di tecnico superiore** che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi (lett. *c*). Il **comma 3** prevede che - nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1 - i singoli *ITS Academy* siano caratterizzati dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. Il **comma 4** impone di tener conto, nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche (di cui al comma 1), delle principali **sfide attuali e linee di sviluppo economico**, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il **comma 5** consente ai singoli *ITS Academy* di **fare riferimento a più di un'area**

**tecnologica** (tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1), purché nella medesima Regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con le Regione interessata.

L'**articolo 4, comma 1**, dispone che gli **ITS Academy** si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della **fondazione di partecipazione**, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni *ITS Academy* acquistano la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000 (recante disciplina del procedimento per l'acquisto della personalità giuridica), mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede. Il **comma 2** prevede che i soggetti fondatori siano almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado; una struttura formativa accreditata dalla regione; una o più imprese e reti di imprese che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'*ITS Academy*. Il **comma 5** prevede che il patrimonio della fondazione *ITS Academy* sia composto dal fondo di dotazione costituiti dai conferimenti effettuati dai fondatori; dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione; dalle elargizioni disposte da enti o da priva; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici. Il **comma 6** stabilisce un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni *ITS Academy*. Il **comma 7** individua come organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea dei partecipanti, il comitato tecnico-scientifico e il revisore dei conti.

L'**articolo 5, comma 1**, prevede l'**articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy** e ne disciplina la **struttura** sulla base dei seguenti parametri: **i) percorsi formativi di quinto livello EQF**, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (lett. a)); **ii) percorsi formativi di sesto livello EQF**, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (lett. b)). Il **comma 2** prevede che, a conclusione dei percorsi formativi di cui alle (sopra richiamate) lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano - previa verifica e valutazione finali ai sensi dell'articolo 6 - **il diploma di tecnico superiore**. Il **comma 3** disciplina le **caratteristiche comuni dei percorsi formativi** degli *ITS Academy*. Il **comma 4** stabilisce i criteri che costituiscono **standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy**, disponendo, tra le altre cose, che ciascun semestre comprenda ore di attività teorica, pratica e di laboratorio; inoltre, per almeno il 60 per cento del monte orario, l'attività formativa sarà svolta da docenti provenienti dal mondo del lavoro.

#### L'**articolo 6, al comma 1**,

prevede che i percorsi di formazione si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame composte da rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 2 demanda a un **decreto ministeriale**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la determinazione dei **criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame** nonché compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni medesime e le **indicazioni generali** per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi degli *ITS Academy* e per la relativa certificazione. Il **comma 4** disciplina la **certificazione dei percorsi formativi degli ITS Academy**, da inscrivere nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. Il **comma 5** fornisce la **definizione di «credito formativo»** acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, prevedendo che esso corrisponda all'insieme di competenze, acquisite all'esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Il **comma 6** reca disposizioni relative al **riconoscimento dei crediti formativi**. Il **comma 7** autorizza gli *ITS Academy* a svolgere le **attività di intermediazione di manodopera** ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, vincolandoli, a tal fine, a rendere pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

L'**articolo 7, comma 1**, dispone che: **i) a livello nazionale**, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i **requisiti** e gli **standard minimi per il riconoscimento e l'accredimento** degli *ITS Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore; **ii) i suddetti standard minimi nazionali** siano **recepiti dalle Regioni**, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle Regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l'accredimento. Il **comma 2** demanda la **determinazione degli standard minimi nazionali** di cui al comma 1 a un **decreto del Ministro dell'istruzione**, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e

della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (questo attraverso il richiamo all'articolo 14, comma 4). Sullo schema di decreto è acquisito anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

**L'articolo 8, comma 1**, conferisce agli **ITS Academy** e alle **istituzioni universitarie** la facoltà, nell'ambito della loro autonomia, di **rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi** di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, con le finalità sia di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, sia di incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, nell'ottica di una rapida transizione nel mondo del lavoro. Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'attuazione del comma 1.

**L'articolo 9, al comma 1**, prevede che la **costituzione degli ITS Academy sul territorio nazionale** rispetti le competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

#### **L'articolo 10**

istituisce al comma 1 il **Comitato nazionale ITS Academy**. In base al comma 2, il comitato nazionale propone, tra le altre cose, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni. Il comma 4 individua la composizione del Comitato nazionale *ITS Academy*, che sarà presieduto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, mentre il comma 5 prevede anche la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni.

**L'articolo 11** istituisce il **fondo per l'istruzione tecnologica superiore** (comma 1), con una dotazione di 68 milioni di euro per il 2022 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 3), allo scopo di promuovere il sistema di istruzione tecnologica superiore (comma 1). I criteri di riparto del fondo sono rimessi a un decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 e quindi anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

**L'articolo 12** rimette a decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) la disciplina dell'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli *ITS Academy* e della banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore già prevista dall'articolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008.

**L'articolo 13** rimette a decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) la disciplina del sistema nazionale di valutazione e monitoraggio, disponendo che il Ministero si possa comunque avvalere anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.

**L'articolo 14** reca le disposizioni finali e transitorie. Tra le altre cose, il comma 4 prevede che all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università, il Ministro del lavoro, il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 15** dispone che le **Province autonome di Trento e di Bolzano** provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

**L'articolo 16** prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile alla **competenza residuale regionale** in materia di istruzione e formazione professionale; ricordo infatti in proposito che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia dell'istruzione alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che sono quindi attribuite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, appunto alla competenza residuale regionale.

Assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva competenza statale, "norme generali sull'istruzione", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n). Al riguardo, ricordo che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale».

A fronte di questo **intreccio di competenze** il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

- **All'articolo 3, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS *Academy*);
- **All'articolo 3, comma 5**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS *Academy* ad operare in più di un'area tecnologica;
- **All'articolo 4, comma 3**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni "ITS *Academy*";
- **All'articolo 5, comma 1, lettera b)** sul decreto ministeriale e sui DPCM chiamati a disciplinare i percorsi formativi di sesto livello EQF;
- **All'articolo 6, comma 2**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;
- **All'articolo 7, comma 2**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS *Academy*;
- **All'articolo 8, comma 2** ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS *Academy*;
- **All'articolo 10, comma 8**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che, tra le altre cose, dovrà definire la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni al Comitato nazionale ITS *Academy* istituito dall'articolo;
- **All'articolo 11, comma 6**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo;
- **All'articolo 12, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*;
- **all'articolo 12, comma 2**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;
- **all'articolo 13, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

**L'articolo 15** dispone, come già si è accennato, che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità di fare riferimento, come di consueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni a statuto speciale.*

**Senato: Nota breve n. 366**  
**Camera: Nota Questioni regionali n. 227**  
**23 febbraio 2022**

Camera

Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0227